

STATUTO- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AFRODITE"

Articolo 1 Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) "AFRODITE" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Catanzaro (cz), Via Lomabardia n. 45. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), circolo di culturale ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione

Articolo 2 Finalità e scopi

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

L'Associazione si propone:

- promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti l'editoria, il campo artistico e letterario e la cultura in genere mediante la redazione e la pubblicazione di una rivista on line dedicata all'arte ed alla cultura contemporanea.
- Pubblicare altre riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
- Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziativa destinate all'approfondimento degli scopi statutari;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale, valorizzando l'arte, la cultura e il territorio Calabrese
- Volgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

2. In generale le attività di cui all'articolo 5 del C.T.S. e tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, di formazione e informazione, e tutti quelli in cui ci si

possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 3

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati

Articolo 4 Associati

Potranno far parte dell'Associazione sia persone fisiche sia enti o società in generale, senza distinzione o limitazione alcuna, a condizione che condividano le finalità perseguite dall'Associazione.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota associativa.

Sostenitori: sono coloro che offrono un supporto finanziario oltre la quota d'iscrizione e/o collaborano a titolo di volontariato alle attività dell'Associazione.

Onorari: sono coloro che, in considerazione di particolari titoli o meriti, sono ammessi all'Assemblea per proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota d'ammissione e della quota annuale, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali nel rispetto della legge.

Le quote associative annuali devono essere versate in unica soluzione entro il 30 gennaio di ogni anno. Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno con decorrenza dal primo gennaio successivo, qualora non sia disdetto con raccomandata spedita entro il 30 settembre dell'anno in corso. La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato; ogni altra forma di partecipazione è esclusa. La partecipazione non è trasmissibile né per atto tra vivi né per mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa;

Articolo 5 Esclusione

Gli associati sono esclusi o sospesi per i seguenti motivi:

- quando non abbiano ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi;

- quando si siano resi morosi nel pagamento delle quote sociali;

- quando, in qualunque modo, abbiano arrecato danni morali o materiali all'Associazione.
Le espulsioni e le sospensioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo in materia, sono definitive ed inappellabili.
I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi per domanda al Consiglio Direttivo, pagando una Nuova quota associativa.
Si può recedere dall'Associazione previa comunicazione con lettera A.R., indirizzata al Presidente. Il recesso avverrà nei termini previsti dall'art. 24 del codice civile.

Articolo 6 Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7 Rendiconto

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del C.T.S. [se si superano i limiti dimensionali sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalita' statutarie.]

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 8 Assemblea

L'assemblea degli Associati assolve i seguenti compiti:

- approvare le linee generali ed il programma di attività dell'anno solare;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere, ove necessario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il suo Presidente;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi per proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le materie eventualmente sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa.

Articolo 9 Convocazione e validità

L'assemblea deve essere convocata a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni anno, entro il 31 maggio, per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che almeno un quinto degli associati ne faccia richiesta motivata al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché qualora il Presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto che non può detenere più di tre deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere prima di due giorni dalla precedente.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei due terzi degli associati; nelle assemblee le votazioni sono a scrutinio palese, ad esclusione di quelle relative alla nomina delle cariche sociali.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri che sono eletti a maggioranza dall'Assemblea. All'interno del Consiglio Direttivo sono eletti Presidente, Segretario e/o Segretario Tesoriere.

Il Consiglio può attribuire incarichi ai singoli consiglieri per determinate azioni promosse dall'Associazione ed attribuire compiti a quegli associati che, con la propria opera volontaria e gratuita, intenderanno collaborare fattivamente alle attività associative.

Articolo 11. Compiti

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; il Presidente può essere delegato al compimento di atti e categorie di atti relativamente alla gestione del patrimonio e al raggiungimento delle finalità associative.

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- nominare il Presidente dell'Associazione;
- redigere i programmi dell'attività associativa sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea;
- approvare direttive che disciplinino la definizione delle attività da svolgere, i criteri e la priorità delle stesse;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi per sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, sospensione ed espulsione degli associati ed accettarne le dimissioni;
- attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati;
- emanare delibere in ordine al patrimonio dell'Associazione ed alla richiesta delle quote di adesione iniziali ed annuali, stabilendone l'entità;
- formulare le proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 12 Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o lo richiede almeno un terzo dei membri dello stesso Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi formalità, almeno quattro giorni prima, a condizione che siano indicati il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma sociale, la direzione e la vigilanza dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, liquida le note di spesa previste da bilancio.

Il Presidente nomina il Segretario Tesoriere.

Articolo 14 Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere cura la parte organizzativa dell'Associazione e quindi:

- redige i verbali delle assemblee degli associati e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- tiene la corrispondenza ed ha cura dei documenti dell'Associazione;

- assiste il Presidente nei processi organizzativi dell'Associazione;
- provvede alla gestione finanziaria, a riscuotere i contributi dell'Associazione rilasciandone ricevuta, a liquidare le pendenze dell'Associazione, se autorizzato dal Presidente con mandato d'uscita firmato dallo stesso.

Articolo 15 Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2100. Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.

L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'assemblea degli associati quando sia assunta a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori, e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra Associazione che persegue finalità analoghe o per fine di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

Articolo 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto le parti fanno riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Presidente Fabrizio Bruno Bire

Vicepresidente Carla Muzum

Segretario Sara Veloso

Tesoriere Carla Raffel

Consiglieri Carla Muzum

Fabrizio Bruno Bire

Carla Muzum